



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 253 della seduta del 28/09/2020.

Oggetto: Ct. n. 2161/2020-Ordinanza di collegio arbitrale-questione incidentale ex artt.23 e ss. L. 11 marzo 1953, n. 87, sollevata nella controversia Deca srl / Corap in relazione alla legge Regione Calabria n. 47 del 25/11/2019 recante “*Modifiche alla legge regionale 16/05/2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell’Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali*”.

Presidente: F.to On. Jole Santelli

Il Coordinatore: F.to Avv. Franceschina Talarico

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	x	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE è pervenuta agli atti dell'Avvocatura l'ordinanza di collegio arbitrale-questione incidentale ex artt. 23 e ss. L.11/03/1953, n. 87, sollevata nella controversia Deca srl / Corap, in relazione alla Legge Regione Calabria n. 47 del 25/11/2019 recante "*Modifiche alla legge regionale 16/05/2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Industriali*";

PRESO ATTO, altresì, della nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale pervenuta il 31.7.2020, acquisita agli atti dell'Avvocatura in pari data con il prot. n. 252337;

RITENUTO, conseguentemente, che le disposizioni di cui sopra non presentano i profili di illegittimità costituzionale rilevati;

RAVVISATO l'interesse della Regione Calabria a resistere al ricorso proposto in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale, per la tutela delle prerogative regionali costituzionali garantite;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: "*Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie*";

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le Delibere vengono trasmesse agli uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Coordinatore Reggente dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU CONFORME PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o del Vice Presidente della Giunta Regionale o dell'assessore competente,

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1996, come modificato dall'art. 1, co. 10 della legge regionale n. 12 del 2005, la costituzione della Regione Calabria nel giudizio proposto dinanzi la Corte Costituzionale;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale dell'avvocato che verrà nominato con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura;
3. di dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre, a cura del Coordinatore proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maurizio Borgo

LA PRESIDENTE

F.to On. Jole Santelli